



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 15 luglio 2022

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

Ai Responsabili territoriali FIEPeT

Loro sedi ed indirizzi

Prot. n. 4886.11/2022 GDA

Oggetto: Proroga fino al 30 settembre 2022 delle concessioni di suolo pubblico per i *dehors* dei pubblici esercizi. Chiarimenti.

In riferimento ai numerosi quesiti ricevuti in tema di **proroga delle semplificazioni per le concessioni di suolo pubblico relative ai “*dehors*” dei pubblici esercizi**, legate agli effetti dell’epidemia da Covid-19, sebbene sia cessato lo stato di emergenza (e considerato peraltro il tasso attualmente crescente dei contagi) si osserva quanto segue.

Nel decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito nella legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, in sede di conversione in legge, sono state inserite due norme:

- **l’art. 22-quater**, il quale costituisce la riedizione di precedenti analoghe disposizioni, che, in relazione alla problematica del Covid, hanno permesso ai Comuni di consentire **l’autorizzazione delle concessioni per i *dehors* dei pubblici esercizi su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico indipendentemente dai vincoli previsti dalle norme di tutela dei beni culturali** (articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

La norma prevede che, a far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico - da parte dei soggetti che hanno presentato domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse - di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Tale norma non toglieva, a parere di chi scrive, che i Comuni potessero decidere di ridurre le superfici concesse per ragioni diverse dalla tutela dei beni culturali e legate a motivazioni peculiari dei Comuni, attinenti il controllo del territorio (in particolare pubblica sicurezza).

- **L'art. 10-ter**, che invece prevede *sic et simpliciter* la **proroga “d'imperio” al 30 settembre delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137**, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (proprio le autorizzazioni relative alle concessioni rilasciate in deroga, di cui sopra), **salvo disdetta dell'interessato**.

La norma afferma che, al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato. La proroga è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico.

Questa seconda previsione non sembra lasciare ai Comuni la possibilità di prevedere riduzioni delle superfici autorizzate per i *dehors*, poiché rimette alla sola volontà dei titolari (“salvo disdetta dell'interessato”) la possibilità di mancato rinnovo “*tout court*” delle dette concessioni.

Ai Comuni, dunque, non resta che prendere atto della proroga prevista all'art. 10-ter.

Ovviamente si ritiene che sia sempre fatta salva la possibilità che i Comuni, per la tutela di superiori interessi, possano intervenire riducendo le predette superfici concesse, ma per questo occorreranno stringenti motivazioni che facciano riferimento – a nostro avviso – a situazioni nuove rispetto al momento precedente in cui le concessioni erano state autorizzate.

Cordiali saluti,

Giuseppe Dell'Aquila

